

A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino – **Decreto Dirigenziale n. 38 del 1 marzo 2010 – D.P.R. n. 203/88, art. 12. Autorizzazione per voltura. Ditta: "INGINO" S.P.A. . Attivita': CONSERVAZIONE E SURGELAZIONE FRUTTA. Sede operativa: Atripalda, c.da Valleverde, n. 10**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** con D.P.G.R. 16 ottobre 1997, n. 20461, è stata rilasciata alla ditta "GASPARINI" S.P.A. l'autorizzazione ex art. 12 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per l'impianto di CONSERVAZIONE E SURGELAZIONE FRUTTA, sito in Atripalda, c.da Valleverde, n. 10;
- **CHE** con atto acquisito al prot. n. 0083013 del 29 gennaio 2008 il signor Carmine Erba, nel comunicare l'avvenuta cessione d'azienda in favore della "I.R." S.R.L., nella qualità di procuratore di tale impresa presentava domanda di voltura del predetto provvedimento, come da precedente richiesta dello scrivente e nelle more dell'assolvimento degli obblighi introdotti dalla D.G.R. n. 750/2004;
- **CHE** con nota acquisita al prot. n. 0822246 del 6 ottobre 2008 la ditta comunicava l'avvio delle procedure per la trasformazione della propria natura giuridica, con conseguente modifica della denominazione sociale in "INGINO" S.P.A.;

CONSIDERATO:

- **CHE** in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- **CHE** tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto dalla "INGINO" S.P.A. con bonifico d'importo conforme al preventivo, pari a € 2.009,10 (euro quattorduemilanove/10) ed acquisito in copia al prot. n. 0380257 del 4 maggio 2009;
- resta subordinato agli esiti delle verifiche A.R.P.A.C. il rilascio del provvedimento di autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO:

- **CHE**, date le premesse e fatti salvi gli obblighi di adeguamento alla normativa vigente (in particolare quelli di cui all'art. 281 D. Lgs. n. 152/2006), può essere rilasciata in favore della ditta richiedente la voltura del D.P.G.R. 16 ottobre 1997, n. 20461, per l'impianto di CONSERVAZIONE E SURGELAZIONE FRUTTA, sito in Atripalda, c.da Valleverde, n. 10;

VISTI:

- il D.P.G.R. 16 ottobre 1997, n. 20461;
- la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché

dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta "INGINO" S.P.A. nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata alla ditta "GASPARINI" S.P.A., svolta nell'impianto di CONSERVAZIONE E SURGELAZIONE FRUTTA sito in Atripalda, c.da Valleverde, n. 10;
- 3) di rilasciare voltura dell'autorizzazione emessa in via provvisoria ed avente validità illimitata¹, con D.P.G.R. 16 ottobre 1997, n. 20461, in favore di "INGINO" S.P.A., impresa subentrata nella gestione dell'impianto di cui sopra;
- 4) di provvedervi sulla scorta dei valori medi, forniti dalla ditta interessata (atti acquisiti al prot. n. 0933135 del 29 ottobre 2009) e riferiti alle ultime tre analisi periodiche annuali, già valutate dallo scrivente con esito favorevole, come di seguito riportato:

Parametri e valori			E 1 (già c1)		E 2 (già c2)		E 4 (già c4)	
Sbocco	Altezza dal suolo	m	7,50		6,00		6,50	
	Altezza dal colmo		2,50		≥ 1,00		1,50	
	Diametro		Ø 0,40		-----		Ø 0,40	
	Sezione	m ²	0,12		60,00		0,12	
	Temperatura	°C	180,00		25,00		165,00	
	Velocità	m/s	0,88		0,05		8,50	
	Portata	Nm ³ /h	2.500,00		5.400,00		4.100,00	
Direzione del flusso			Verticale		Verticale		Verticale	
Impiant o termico	Alimentazione		-----		Metano		Gusci di castagne	
	Potenzialità	MW	-----		1,40		0,90	
Durata emissioni		h/d	2,00		8,00		1,00	
Frequenza		n/d	8,00		1,00		1,00	
PROVENIENZA			ALIMENTAZIONE BRUCIATORI		BROULAGE CASTAGNE (n. 99 bruciatori)		PRODUZIONE ACQUA CALDA	
SISTEMI D'ABBATTIMENTO			-----		Ad acqua		Ciclone	
Inquinanti			Conc.n e (mg/Nm ³)	Flusso massa (kg/h)	Conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (kg/h)	Conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (kg/h)
Biossido di zolfo			< 0,10	-----	0,10	0,002	0,20	0,001
C.O.V.			-----	-----	-----	-----	6,20	0,025
Ossidi d'azoto			100,00	0,25	0,50	0,006	260,00	1,06
Polveri totali			1,80	0,0045	2,10	0,02	5,20	0,021

¹ Fatti salvi gli adempimenti di cui al D. LGS. n. 152/2006 e, in particolare, la previsione di cui all'art. 281¹.

Parametri e valori			E 5 (già c5)		E 6 (già c6)		E 7 (già c7)	
Sbocco	Altezza dal suolo	m	7,62		5,00		5,00	
	Altezza dal colmo		1,00		≥ 1,00		≥ 1,00	
	Diametro		Ø 1,00		0,60		Ø 0,60	
	Sezione	m ²	0,78		0,28		0,28	
	Temperatura	°C	30,00		30,00		30,00	
	Velocità	m/s	13,44		18,20		18,20	
	Portata	Nm ³ /h	38.000,00		37.000,00		37.000,00	
Direzione del flusso			Verticale		Verticale		Verticale	
Durata emissioni		h/d	8,00		8,00		8,00	
Frequenza		n/d	1,00		1,00		1,00	
PROVENIENZA			PELATURA CASTAGNE		ASCIUGATURA CASTAGNE a temperatura ambiente		ASCIUGATURA CASTAGNE A TEMPERATURA AMBIENTE	
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (kg/h)	Conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (kg/h)	Conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (kg/h)
Polveri totali			< 0,50	< 0,02	0,70	0,025	0,50	0,019

- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino, comunque, il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - non superare in alcun caso i valori limite fissati dal D. M. Ambiente 12 luglio 1990 o quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102, se più restrittivi;
 - attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione imposti dal D. M. Ambiente 25 agosto 2000 e, per quanto in esso non previsto, dal D. M. Ambiente 12 luglio 1990 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - effettuare, con **cadenza annuale durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose**, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le **analisi periodiche** di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni allo scrivente, all'Amministrazione provinciale, all'A.R.P.A.C. ed al Comune competenti per territorio e comunicandone gli esiti;
 - ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - segnalare tempestivamente a tutti gli organismi menzionati alla lett. "d" qualunque riattivazione d'impianti o interruzione d'esercizio dei sistemi di abbattimento e, fino al loro completo ripristino, fermare i relativi impianti, sia nei casi di manutenzione, sia di guasto accidentale;
 - comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e presentare domanda d'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - comunicare, altresì, ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma (con particolare riferimento alla disciplina di settore);
- 7) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge

7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- 8) di notificare il presente provvedimento alla ditta “INGINO” S.P.A., sede produttiva di Atripalda, c.da Valleverde, n. 10;
- 9) d’inviarne copia al Sindaco del Comune di Atripalda, all’Amministrazione Provinciale di Avellino, all’A.S.L. Avellino (già AV/2), all’A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 10) d’inoltrarlo, infine, all’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore
(Dott. Guido Vegliante)